



Reggio Emilia, lì 04/06/2024

Alla cortese attenzione di

Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale
va@PEC.mite.gov.it

c.a responsabile del procedimento arch. Claudia Pieri

Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale
e Autorizzazioni
Viale delle Fiere 8 - 40127 Bologna
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: [ID: 10888] PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.23 DEL D.LGS 152/2006 RELATIVA AL "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO INNOVATIVO E DELLE OPERE CONNESSE DENOMINATO "GIAMBATTISTA", DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 80,0072 MWP". PROGETTO PNIEC. - PROPONENTE: LILO SOLAR S.R.L. OSSERVAZIONI IN MERITO AL PROGETTO IN RIFERIMENTO ALLA COMPATIBILITÀ CON IL PTCP E CON IL PROGETTO DELLA VIA EMILIA BIS. PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.

Con nota acquisita al protocollo provinciale n. 12192 del 29/04/2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 proposta dalla società Lilo Solar s.r.l. per il progetto in oggetto;

Vista la comunicazione acquisita al protocollo provinciale n.13052 del 07/05/2024 con la quale la Regione Emilia Romagna comunica l'avvio del periodo di osservazioni e convoca per il giorno 13/05/2024 una riunione istruttoria alla presenza del proponente al fine di illustrare il progetto e raccogliere osservazioni e contributi da parte delle amministrazioni interessate;

Visto quanto emerso dalla riunione istruttoria del 13/05/2024, nonché gli elaborati trasmessi;

Con la presente si formulano le seguenti osservazioni al progetto:

In primo luogo si evidenzia che ai sensi del PTCP l'area adibita alla produzione di energia elettrica (81,87 ha) è interessata dalla presenza di numerosi vincoli di natura ambientale, paesaggistica e culturale ed in particolare:

- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42 NA, tav. P5a);
- Strutture insediative storiche e strutture insediative territoriali storiche non urbane (art. 50 NA, tav. P5a) Villa Inzani-Villa Spalletti;
- Viabilità storica (art. 51 NA, tav. P5a);
- Corridoi primari planiziali della Rete ecologica polivalente di livello provinciale (art. 5 NA, tav. P2);
- Gangli ecologici planiziali (art.5 NA, tav. P2);
- Sistema forestale boschivo (art. 38 NA), limitatamente alla presenza di filari meritevoli di tutela come individuati nella tavola P5b;

E' inoltre presente il vincolo relativo al corridoio infrastrutturale della viabilità di interesse nazionale di progetto via Emilia bis, Grande Rete del PRIT vigente (art. 29 NA, tav. P3a);

Carenza di analisi delle alternative

Si rileva che nel Quadro di riferimento progettuale, il breve capitolo (Cap. 8) riservato ad uno degli aspetti più significativi della procedura di VIA è trascurato, limitandosi a proporre e scartare alternative di utilizzo di altre fonti rinnovabili, oggettivamente difficilmente proponibili nella pianura reggiana e invece, per quanto riguarda le alternative localizzative si afferma in modo apodittico che altre ipotesi sono state scartate, senza fornire alcuna argomentazione, né individuazione che consentano di verificare la comparazione con la localizzazione scelta. Si ritiene pertanto necessario che sia effettuato adeguato approfondimento in materia a dimostrazione delle alternative localizzative prese in considerazione, dei motivi per cui sono state scartate e delle ragioni della scelta localizzativa che, come si dirà di seguito, rappresenta un luogo molto sensibile ambientalmente, in primis dal punto di vista culturale, storico e paesaggistico, nonché interferente con il principale ambito della zona dei prati stabili fondamentale per la produzione del Parmigiano Reggiano che rappresenta una tipicità di punta del nostro sistema produttivo del settore primario (cfr. QC del PTCP: Tav. 5 Sistema del territorio rurale-Produzioni tipiche). Si tratta quindi dell'area a più spiccata vocazione specialistica di produzione zootecnica finalizzata al Parmigiano Reggiano.

Carenza di approfondimenti del progetto

Lo Studio di impatto ambientale contiene la sovrapposizione cartografica del progetto con alcune tavole di PTCP ma non contiene una analisi degli elementi di tutela storica, ambientale e paesaggistica presenti e dell'impatto del progetto su di essi, né da conto delle misure di "riduzione a compatibilità" adottate.

Nella relazione relativa al Quadro programmatico, infatti, si fa riferimento, in modo speditivo e superficiale a norme e tavole del PTCP vigente, comprensive dell'allegato relativo agli ambiti di paesaggio (Allegato 1 alle NA, CP1: Asse infrastrutturale Via Emilia), allegato in cui sono ben evidenziati gli obiettivi di tutela e valorizzazione del contesto paesaggistico interessato dal progetto; liquidando il giudizio di compatibilità con il richiamo all'interesse pubblico del progetto e al fatto che esso ricade all'interno delle aree idonee definite dall'art. 20 del Dlgs 199/2021.

Sul punto preliminarmente si osserva che il richiamo alla Delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 125/23, fondamentale riferimento per la disciplina delle aree idonee, non è applicato: infatti le aree idonee ai sensi della lett.c) *quater* del precitato art.20 possono essere occupate dall'impianto nella misura del 10 per cento della superficie agricola disponibile, e

tale dimostrazione non appare nel progetto.

Occorre inoltre evidenziare che l'indicazione in astratto circa l'idoneità delle aree è subordinata ad una valutazione in concreto degli elementi storico-culturali, paesaggistici, agricoli e ambientali da tutelare.

Si tratta di una regola costantemente ribadita dalla legislazione di settore: dall'art.12, comma 3, del Dlgs 387/2003 in tema di autorizzazione, ai commi 3 e 5 dell'art.20 del Dlgs 199/2021 in tema di aree idonee, alla deliberazione dell'assemblea legislativa regionale n.125/2023, la quale espressamente dispone che l'indicazione di idoneità dell'area è *una valutazione di primo livello*; la quale richiede una specifica valutazione del progetto circa le esigenze di tutela ambientale, agricola, culturale e paesaggistica. (cfr. Servizio del Governo del Territorio della Regione, Parere PG 1264886 del 21/12/2023).

La carenza e contraddittorietà di elementi valutativi fondamentali e costitutivi del procedimento, come sopra evidenziati, comporta già di per sé la necessità di rivedere *ab imis* il progetto.

Verifica di compatibilità con vincoli di natura storico-culturale e paesaggistica

Ciò premesso si evidenzia che l'area occupata dall'impianto ricade in un contesto paesistico di particolare valore, costituito da un grande canale agricolo tra gli abitati di Calerno e Sant'Ilario d'Enza qualificato dal PTCP come ambito agricolo di rilievo paesaggistico e come *struttura insediativa territoriale storica non urbana Spalletti/Varane* tra le principali del territorio provinciale, come riconosciuto dal PTCP.

Oltre a configurarsi come contesto di particolare valore paesaggistico ambientale, tali insediamenti costituiscono le principali strutture insediative storiche alla **scala provinciale** e sono costituite da sistemi storico paesaggistici che conservano sia elementi ancora oggi riconoscibili della organizzazione storica del territorio (altri edifici e complessi edilizi di minor pregio ma storicamente e paesaggisticamente correlati alle strutture storiche, strade storiche, strade poderali e interpoderali, canali di scolo e di irrigazione, elementi residuali di sistemazioni agro-paesaggistiche quali ad esempio alberi e filari) sia aree che permettono la visibilità della struttura storica da spazi di uso pubblico e dai principali percorsi di accesso.

Nello specifico la struttura di villa Spalletti si qualifica come ambito storicamente agricolo che l'organizzazione mezzadrile della fine '800 della famiglia Spalletti ha conformato come sistema organizzato di infrastrutture (viabilità poderale, rete idraulica, fossi e filari alberati) e corti aziendali di grande rilievo paesaggistico/testimoniale, con una particolare orditura nord-sud che lo rende ancora altamente visibile e percepibile come ambito di paesaggio anche per la popolazione insediata (cfr. Convenzione europea sul paesaggio). Non a caso, infatti, una delle principali strategie di piano territoriale provinciale è quella di tutelare e valorizzare i paesaggi, la storia e l'identità delle comunità locali, peraltro richiamata nella relazione del Quadro programmatico del progetto proposto.

Tuttavia, si rileva che il progetto così come presentato, per la dimensione, per l'estensione, per l'orientamento dei moduli e la loro altezza (altezza max fuori terra: 4,794), per le opere previste principali ed accessorie, **non consegue la compatibilità territoriale/paesaggistica**, poiché altera e non rende più riconoscibili le caratteristiche strutturali storico-paesaggistiche costituite da ampi spazi liberi e dal sistema degli elementi vegetazionali presenti e significativi per l'assetto territoriale/paesaggistico (viali, filari alberati, siepi, strade poderali, canali esistenti che compongono e rendono unico il territorio in esame) oggi anche perfettamente percepibili nell'insieme, che il piano territoriale provinciale intende preservare (cfr art.50, comma 6, delle norme di attuazione).

Verifica di compatibilità con vincoli di natura ambientale

L'ambito di progetto è caratterizzato dalla presenza di aree ed elementi di sensibilità prioritaria per la Rete ecologica provinciale, costituiti dal corridoio primario planiziale e dal ganglio ecologico planiziale per i quali il PTCP richiede il “*consolidamento e ampliamento degli elementi di naturalità attualmente presenti*”. Il PSC ha recepito nel territorio comunale gli elementi della rete ecologica provinciale, specificandone e definendone la consistenza spaziale, individuando gli elementi costituenti e tutelandone la funzione specifica con apposite disposizioni normative. Si ribadisce che il richiamo all'interesse pubblico del progetto proposto a nulla rileva, in quanto la pianificazione territoriale fa stato anche per le opere ed infrastrutture pubbliche, che trovano condizionamenti nel caso in cui interferiscano in modo significativo con le reti ecologiche primarie.

Lo Studio di impatto ambientale non tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 5 delle norme di PTCP così come recepite dallo strumento urbanistico comunale all'art. 32 e all'elaborato 5 del PSC. Come noto il progetto di rete ecologica si fonda sulla possibilità di connessioni che devono superare punti/elementi di criticità che già oggi le infrastrutture viarie pongono. Le recinzioni, l'artificializzazione, ancorché con la scelta dell'agrivoltaico, impongono una seria riflessione e rivisitazione del progetto alla luce della tutela del corridoio primario e del ganglio ecologico planiziale.

Verifica di compatibilità con vincoli di natura infrastrutturale (Via Emilia Bis)

L'ambito di progetto interessa altresì il corridoio di salvaguardia per la viabilità di interesse nazionale di progetto denominata “Via Emilia bis”, e disciplinato ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 29 delle Norme di Attuazione del PTCP e dell'art.31, comma 5, delle norme del PSC comunale.

Il corridoio è indicato nella tavola P3 del PTCP con applicazione della fascia di 150 metri dall'asse per ogni lato. Il tracciato della nuova strada per il tratto interessato è indicato negli elaborati 3 e 6 del PSC comunale.

Sentito il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e patrimonio della Provincia, si evidenzia quanto segue:

- Il tracciato ha già conseguito lo screening favorevole da parte della Regione e sono in corso gli scavi archeologici preliminari, poiché attraversa un sito sensibile dell'età del Bronzo;
- In considerazione della particolare rilevanza della programmazione suddetta, si ritiene che l'impianto progettato di agrivoltaico, le opere accessorie e gli interventi previsti per la sua realizzazione e il suo esercizio:
 - interferiscano con le opere connesse alla realizzazione della nuova strada, quali in particolare le soluzioni tecniche che saranno adottate per la creazione del piano di fondazione, che in fase di progettazione definitiva-esecutiva, con l'approfondimento geognostico necessario, potranno implicare bonifiche dei terreni di maggiore entità in relazione alle risultanze delle analisi sui cedimenti del piano e sulla stabilità dei fronti di scavo e dei rilevati;
 - pregiudichino la fattibilità delle opere per la risoluzione delle interferenze con le reti presenti e le opere idrauliche per l'attraversamento dei canali Rio Torto e Rio Duchessa, le cui caratteristiche, in riferimento agli scatolari di attraversamento, saranno definite sulla base delle indicazioni fornite al Consorzio di Bonifica competente;

- pregiudichino la fattibilità della opere di rinverdimento, tramite creazione di fasce vegetali costituite da elementi arboreo-arbustivi con vocazione di corridoi ecologici atti a mantenere in comunicazione unità naturali differenti tra la strada stessa e la ferrovia, nelle aree intercluse o in prossimità di aree urbane, e la cui funzione di mitigazione acustica, paesaggistica e di contenimento delle polveri sarà avvallata dallo studio previsionale di impatto acustico secondo i criteri previsti dalla apposita Direttiva regionale approvata con Delibera di G.R. n. 673/2004, come prescritto dalla Delibera RER di Screening N.1226/2009;
- non rispettino l'ampiezza del corridoio di salvaguardia per la viabilità di interesse nazionale di progetto denominata "Via Emilia bis", viabilità afferente alla Grande Rete del PRIT vigente, e disciplinato ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 29 delle Norme di Attuazione del PTCP (Tav. P3a) che il Comune di Sant'Ilario d'Enza ha confermato pari a 150 mt misurati dall'asse geometrico in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti in ambito di PSC;
- In particolare si esprimono riserve in merito alla collocazione interrata della rete di cavidotti di Media Tensione (MT) per la connessione con la Cabina primaria e distribuzione "S. Ilario", prevista nel progetto a -1,2 m dal piano di campagna che si troverebbe ad attraversare in senso nord – sud l'asse infrastrutturale e che potrebbe rivelarsi incompatibile con le opere previste per la realizzazione del piano di fondazione della strada o con possibili attraversamenti.
- Si rileva inoltre che la viabilità comunale (via Manfredi) evidenziata per il raggiungimento del parco agrivoltaico, già coinvolta nella ridefinizione della viabilità a seguito della realizzazione della Variante di Sant'Ilario nel 2010, sarà naturalmente interessata dal tracciato infrastrutturale della Variante di Calerno, quale prosecuzione di questo primo tratto della Via Emilia bis.

Pertanto, *in parte qua*, il progetto deve essere assolutamente rivisto e modificato.

La Responsabile
Servizio Pianificazione Territoriale
(F.to CAMPEOL ANNA MARIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n° 82/2005 e s.m.i.)
